

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

(Provincia di Grosseto)

Via G. Marconi n. 2

58034 Castell'Azzara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.19 del 17 luglio 2025

Oggetto: Parere del revisore su modifica del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati

Il Revisore Unico del Comune di Castell'Azzara Luca Quercioli, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi dell'art. 234 del d.lgs 267/2000;

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

PREMESSO CHE in data 09.07.2025 è pervenuta la richiesta ai sensi dell'art. 239, co.1 lett. b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 2-bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Regolamento Comunale del nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2021;

VISTE le novità introdotte nel sistema sanzionatorio tributario con il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87;

PRESO ATTO CHE il Consiglio Comunale ritiene di provvedere ad adeguare il “Regolamento Comunale del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2021, modificando il testo degli articoli come di seguito riportato:

Articolo 18 – Sanzioni – comma 3)

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti nel Regolamento Generale delle Entrate.

Con:

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs. 471/1997 del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 19 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Con:

1. L'esercizio del potere di autotutela trova la sua completa disciplina nello Statuto dei diritti del contribuente ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della Legge 2012/2000.

VISTI

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in ordine alla proposta di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati.

Sesto Fiorentino li 17 luglio 2025.

Il Revisore dei Conti

Don. Quercioli Luca

